

Referendum 2005

a cura di Eugenio Donadoni

Ciascuno dei quattro quesiti referendari inizia con la domanda: “Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti...?” Al posto dei puntini vengono riportate le parti della legge che si intendono abrogare. Alla domanda si deve rispondere SÌ o NO.

Nella scheda che segue ho riportato solo gli articoli coinvolti dai referendum. Per capire cosa succederebbe nel caso vincessero i SÌ basta togliere dal testo della legge le parti colorate.

Le denominazioni dei referendum e i colori adottati sono quelli ufficiali.

Primo quesito: “Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni”. Scheda di colore celeste.

Secondo quesito: “Norme sui limiti all’accesso”. Scheda di colore arancione.

Terzo quesito “Norme sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all’accesso”. Scheda di colore grigio. Questo quesito chiede di abrogare gli stessi articoli del **secondo quesito**, con l’aggiunta di un’altra parte degli articoli 1 e 13. (Solo in questo caso ho sottolineato i testi per renderli meglio leggibili.)

Quarto quesito: “Divieto di fecondazione eterologa”. Scheda di colore rosa.

Legge n. 40_2004

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

Articolo 1. (Finalità)

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

Articolo 4. (Accesso alle tecniche)

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:

a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;

b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell’articolo 6.

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

Articolo 5. (Requisiti soggettivi)

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

Articolo 6. (Consenso informato)

3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la

manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma **fino al momento della fecondazione dell'ovulo**.

Articolo 9. *(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre)*

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo **in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3**, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo **in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3**, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

Articolo 12. *(Divieti generali e sanzioni)*

1. **Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.**

7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano **discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente** identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi **1, 2, 4 e 5**.

Articolo 13. *(Sperimentazione sugli embrioni umani)*

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche **ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative**.

3. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche **e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo**;

c) interventi **di clonazione mediante trasferimento di nucleo** o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

Articolo 14. *(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni)*

1. È vietata **la crioconservazione** e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario **ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre**.

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile **per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione** è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi **fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile**.